



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 131/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69293** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 3 agosto 2023, proposto da

M.S., nato a OMISSIS C.F. OMISSIS e **M. I. M.** nata a OMISSIS C.F. OMISSIS entrambi figli ed eredi di M. B., elettivamente domiciliati in Palermo, via Simone Cuccia n.11 presso lo studio dell'Avv. Antonio Eduardo Amorello (C.F. MRLNTN60T21G273F) amorelloavv.antonioeduardo@pec.it tel/fax 091.8434415 che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.

- parte ricorrente -

contro

FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in Palermo via Caltanissetta, 2e, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Sanfratello in servizio presso il predetto Ufficio giusta procura alle

liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018, i quali procuratori dichiarano di volere ricevere la comunicazione degli avvisi di Segreteria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

margheritasanfratello@pec.it.

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, per parte ricorrente, l'avv. Luciano Brancati - in sostituzione dell'avv. Amorello e, per il Fondo Pensioni, l'avv. Sanfratello.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in esame, i ricorrenti - nella qualità di eredi legittimi del sig. M. B. già dipendente regionale in quiescenza dall'1.2.1988 - lamentano la mancata applicazione sulla retribuzione pensionistica del di loro padre dei benefici economici riconosciuti dall'art. 5, comma 1°, della L.R. n.19/91 e dall'art.8, comma 1°, del D.P.Reg.30.01.1993.

In particolare, con il ricorso introduttivo, nel richiamare la disciplina ritenuta applicabile nonché la giurisprudenza a supporto della propria prospettazione, è stato evidenziato che con PEC recapitata al Fondo Pensioni Sicilia l'8 maggio 2023, era stata chiesta la liquidazione dei benefici in parola, con la corresponsione dei dovuti ratei arretrati maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla decorrenza di ciascun rateo sino al

pieno ed effettivo soddisfo.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'Ente resistente, parte ricorrente ha proposto il presente ricorso osservando che non sussisterebbe dubbio alcuno sul fatto che gli incrementi stipendiali, ai quali si è fatto riferimento, andassero ad incrementare l'ultimo stipendio spettante nel triennio precedente (1985/87), determinando così l'ammontare del "nuovo" stipendio mensile iniziale lordo per ogni livello e fascia funzionale di cui alla tabella "O" annessa alla L.R. n.41/85 per il periodo triennale a cui si riferiscono (1988/90). Sullo stipendio così calcolato, comprensivo degli incrementi citati, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto statuito alla lettera "A" della tabella "O" allegata alla citata L.R. n.41/85, avrebbe dovuto calcolare la prescritta progressione economica con gli aumenti periodici biennali nella misura del 4% della retribuzione (in ragione composta) dopo l'ultima classe di ciascun livello o qualifica (L.R. n.41/85 tab O lettera "A") (MIT+MEC). L'Amministrazione regionale, disapplicando il chiaro dettato normativo, invece, avrebbe illegittimamente corrisposto in misura fissa gli aumenti previsti dagli artt. 5 L.R.n.1991 ed 8 D.P.Reg. 30.01.1993 senza, procedere, quindi all'attribuzione corretta dell'incremento del 4% (dipendente dagli aumenti periodici biennali) in ragione composta.

I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo di: *Ritenere e dichiarare che gli incrementi stipendiali annui lordi previsti dall'art.5*

della L.R. n.19/91, nonché quelli previsti dall'art.8 D.P.Reg 30.01.1993, debbano essere considerati ai fini del calcolo degli aumenti periodici in ragione composta come sopra specificato fino alla data del 1° luglio 1990, così come previsto dalla lett. A tabella O allegata alla L.R. n.41/85 e corrisposti sul trattamento pensionistico del proprio dante causa M. B.in quiescenza a far data dall'1 settembre 1988 per estensione in forza del principio posto dall'art.13 della L.R. n.11/88. Condannare l'Amministrazione regionale a corrispondere detti incrementi retributivi, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di ogni singola scadenza sino al pieno ed effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di difesa.

II. L'Amministrazione regionale, costituitasi con memoria del 20 febbraio 2024, ha anzitutto opposto l'inammissibilità del ricorso in ragione del difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti. Al riguardo, nel richiamare giurisprudenza sul punto, parte resistente ha evidenziato che, sebbene il diritto a pensione si qualifichi come diritto personale ed indisponibile nonché imprescrittibile, tanto varrebbe per il solo titolare della pensione che ha la facoltà di agire in qualunque momento per far valere il diritto alla prestazione previdenziale. Una volta deceduto il titolare, gli eredi potrebbero, pertanto, agire esclusivamente per ottenere i crediti vantati e non riscossi dal *de cuius* e sempre nei limiti della prescrizione.

Nel caso in esame, dunque, non risulterebbe possibile qualsivoglia

rideterminazione del trattamento pensionistico poiché il diritto invocato si sarebbe estinto non transitando *iure successionis* nel patrimonio giuridico dei ricorrenti.

In secondo luogo, sempre argomentando in ordine alla inammissibilità del ricorso, è stato osservato che i pretesi miglioramenti invocati in ricorso (cc.dd. “aumenti periodici” riconducibili alle contrattazioni in vigore fino al 1991 e, quindi, *sub species* retribuzioni di servizio) risalenti proprio al periodo in cui il ricorrente prestava servizio, avrebbero dovuto essere richiesti al Giudice Amministrativo o, a tutto concedere, a quello del lavoro (ex art. 69 D.Lgs 165/2001) competenti –in via esclusiva- a conoscere delle pretese relative al rapporto di servizio.

In subordine è stata comunque eccepita la prescrizione di quanto richiesto.

L’Ente previdenziale ha concluso chiedendo *di: “dire e dichiarare inammissibile il ricorso al quale si resiste e, comunque, rigettarlo con qualsiasi statuizione perché infondato in fatto ed in diritto;*

dire e dichiarare che nulla è dovuto iure hereditario;

dire e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte in ordine alla domanda relativa a benefici riconducibili al periodo in cui il dante causa prestava attività di servizio e comunque, dichiarare la decadenza dall’azione e la inammissibilità della domanda;

in ogni caso, nella non temuta ipotesi di soccombenza, dichiarare prescritti i ratei maturati nel periodo anteriore al quinquennio la data di notifica del ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

III. Il 29 febbraio 2024, parte ricorrente ha depositato memoria di replica alle prospettazioni di parte resistente, corredata dalla dichiarazione di successione.

IV. Nel corso della pubblica udienza del 21 marzo 2024 l'avv. Brancati ha insistito come in atti. L'avv. Sanfratello, nel contestare l'ammissibilità della memoria di replica depositata da controparte, al contempo, si è riportata al contenuto della propria memoria costituzione.

Il giudizio, pertanto, è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In primo luogo, si osserva che i ricorrenti – nella qualità di eredi legittimi del sig. M. B. non titolari di pensione di reversibilità - chiedono la riliquidazione del trattamento pensionistico del loro dante causa e, conseguentemente, il pagamento dei ratei arretrati. Al riguardo, in via del tutto pregiudiziale, si ritiene condivisibile quanto prospettato dall'Amministrazione resistente in ordine all'impossibilità per i ricorrenti di azionare un diritto di cui gli stessi non sono certamente titolari.

Va, infatti, rilevato che la coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato come titolare del diritto è regola imposta dall'art. 24, co. 1, Cost., secondo cui “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.”

Al riguardo, si ritiene di condividere e fare proprie le motivazioni

contenute nelle decisioni Corte dei conti, Sezione di appello per la Regione Siciliana nn. 26 e 27/A/2020 nelle quali si afferma: “il Collegio, richiamando l’orientamento già affermato in altre decisioni in merito a questioni di analoga natura (ex multis, Sezione giurisdizionale d’Appello Regione siciliana n. 22/A/2017, 87/A/2017, 83/A/2017, 197/A/2017 e n. 192/A/2018), ritiene che l’erede del titolare di pensione diretta non possa essere legittimato a formulare “ex post” domanda di applicazione di benefici economici pretermessi, che il dante causa, mentre era in vita, non aveva rivendicato né in sede amministrativa né giudiziaria. Nel caso di specie, appare, quindi, del tutto evidente che la pretesa avanzata [...] non poteva assolutamente essere accolta dal primo Giudice, considerato che qualsiasi rivendicazione di diritti concernenti la riliquidazione “ex post” della predetta pensione diretta [...] doveva ritenersi estinta con il decesso del titolare del trattamento di quiescenza e, in ogni caso, ormai irrimediabilmente prescritta. In sostanza, il soggetto divenuto titolare di pensione di reversibilità (per effetto di diritto “jure proprio” e non “jure successionis”) non può chiedere la rideterminazione della pensione diretta del defunto coniuge con l’applicazione di benefici da questi mai rivendicati, in quanto esulano dai rapporti inseriti nell’asse ereditario ipotetiche azioni giudiziarie, che il defunto avrebbe potuto esercitare, ma che non ha esercitato”.

La decisione n. 26/A/2020 è stata, peraltro, resa dalla locale

Sezione d'Appello in riforma della decisione più volte richiamata da parte ricorrente - pronunciata da altro GUP - n. 609/2019.

La eventuale carenza di legittimazione ad agire è, peraltro, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. III, sent. n. 4898 del 14.3.2016; Cass. Sez. III, sent. n. 10717 del 16.5.2011; Corte dei conti, Sez. III d'Appello, sent. 342 del 10.6.2014).

Le superiori considerazioni, quindi, vanno applicate al caso in esame, non essendo state a suo tempo pretese dal dante causa dei ricorrenti (pur in quiescenza sin dall'1/2/1988 e deceduto nel 2008) e, pertanto, non possono oggi essere concesse ad un soggetto diverso dal suo titolare. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Restano assorbite le ulteriori questioni, ivi compresa l'eventuale prescrizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Fondo Pensioni Sicilia delle spese legali liquidate forfettariamente nella misura omnicomprensiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00centesimi).

Così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 21 marzo

